Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 4 settembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia:

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 1061, in data 15 marzo 1974, con la quale il presidente della regione Puglia comunica che l'assessore regionale, dott. Nicola Quarta, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il sig. Michele Di Giesi, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 23 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 96, con il dott. Nicola Quarta;

Decreta:

Il dott. Nicola Quarta è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Puglia, in sostituzione del sig. Michele Di Giesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1974
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 29

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Angiolisina », nella confezione da 20 compresse × g 0,80 della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 4426/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio comunicato in data 6 marzo 1963, con il quale venne registrata al n. 602 la nuova confezione da 20 compresse × g 0,80 della specialità medicinale denominata « Angiolisina » a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14261, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b-1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Angiolisina », nella confezione da 20 compresse × g 0,80, registrata al n. 602, in data 6 marzo 1963, a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri, 9, ceduta con atto privato del 29 novembre 1969, alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini numero 28/b-1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., attuale proprietaria del prodotto in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6658)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cebran » categoria confetti, della ditta Istituto farmaco biologico dottor G. Ripari, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4447/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 novembre 1959 con il quale venne registrata al n. 16331/A la categoria confetti della specialità medicinale denominata « Cebran » nella confezione da 20 confetti cheratinizzati, a nome della ditta Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari, con sede in Firenze, via Scialoia n. 10, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria confetti della specialità medicinale denominata « Cebran » nella confezione da 20 confetti cheratinizzati, registrata al n. 16331/A in data 13 novembre 1959 a nome della ditta Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6649)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stasten-C », granulato effervescente nella confezione da 10 bustine da g 10, della ditta DIFME - Unione chimica medicamenti, in Grugliasco. (Decreto di revoca n. 4436/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1971 con il quale venne registrata al n. 22050, la specialità medicinale denominata « Stasten-C », granulato effervescente, a nome della ditta DIFME - Unione chimica medicamenti, con sede in Grugliasco (Torino), via Sabaudia n. 44, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stasten-C », granulato effervescente, nella confezione da 10 bustine da g 10, registrata al n. 22050, in data 1° marzo 1971, a nome della ditta DIFME - Unione chimica medicamenti di Grugliasco (Torino).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantalonificio Biesse, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Pantalonificio Biesse con sede in Faenza (Ravenna) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantalonificio Biesse, con sede in Faenza (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

(7238)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mega International di Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Mega International di Faenza (Ravenna) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mega International di Faenza (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

(7237)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta C.M.C. Cooperativa muratori cementisti di Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta C.M.C. Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna) ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conver-

sione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta C.M.C. Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

(7236)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ambrosi Ottorino, in Brescia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Ambrosi Ottorino, domiciliata a Brescia, in via Carlo Zima n. 4, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di una partita di burro di origine e provenienza Germania Occidentale, di cui al mod. B-Import n. 2.298.512, rilasciato in data 2 dicembre 1971 per D.M. 121.800 dalla Banca piccolo credito bergamasco, filiale di Brescia;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Considerato che l'importazione della predetta merce è avvenuta con ritardi notevoli rispetto ai termini consentiti dalle vigenti disposizioni;

Considerato che i motivi addotti per giustificare tali ritardi nella nazionalizzazione della predetta merce non possono essere ritenuti validi ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Ambrosio Ottorino di Brescia mediante fidejussione della Banca piccolo credito bergamasco, filiale di Brescia, pari al 5 per cento del controvalore di D.M. 121.800 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(6786)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1974.

Sostituzione del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto 31 maggio 1967, con il quale il dottor Renato De Rogatis è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Vista la lettera datata 8 luglio 1974, prot. n. 003/Ris. con la quale il predetto dott. Renato De Rogatis ha rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica;

Viste le proposte fatte dal prefetto di Avellino con lettera 5 luglio 1974, prot. n. 743/14/1;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è sciolta.

Art. 2.

Il prof. Giovanni Acocella è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, in sostituzione del dott. Renato De Rogatis, dimissionario.

Art. 3.

Il prefetto di Avellino ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(6898)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Giornate del vino italiano - Vinitaly », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Giornate del vino italiano - Vinitaly » che avrà luogo a Verona dal 2 al 6 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 agosto 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(7053)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta-Geri di La Spezia ora Sicerligure Vaccari S.p.a., con sede legale in Casalgrande, stabilimento di Ponzano Magra.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eta-Geri di La Spezia ora Sicerligure Vaccari S.p.a., con sede legale in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimenti di Ponzano Magra e Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 1° settembre 1973, 22 novembre 1973, 25 marzo 1974 e 30 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 29 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, relativamente allo stabilimento di Ponzano Magra;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta-Geri di La Spezia ora Sicerligure Vaccari S.p.a., con sede legale in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7188)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, con effetto dal 1° novembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7189)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.

Norme di applicazione dell'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO E PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, e modificata con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di benzina che, ai sensi della lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, e modificata con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, gli automobilisti ed i motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero possono acquistare, per i viaggi di diporto nel territorio della Repubblica, a mezzo di speciali buoni, è così fissato:

fino ad un massimo di 400 litri per gli automobilisti;

fino ad un massimo di 200 litri per i motociclisti muniti di motocicli di cilindrata non inferiore a 125 cc;

fino ad un massimo di 100 litri per i motociclisti muniti di motociclo o di bicicletta a motore di cilindrata inferiore a 125 cc.

L'assegnazione dei buoni benzina prevista nel comma precedente ha carattere forfettario e non è collegata alla effettiva durata della permanenza turistica.

Nel corso dello stesso anno solare è consentita una seconda assegnazione forfettaria nella stessa misura stabilita nel primo comma del presente articolo.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera.

Art. 2.

Del beneficio previsto dal precedente articolo possono fruire esclusivamente i turisti stranieri od italiani residenti all'estero che vengano temporaneamente per diporto nello Stato con autovettura o motociclo o bicicletta a motore propri. Sono esclusi dal beneficio i torpedoni, gli autoveicoli industriali e le vetture da noleggio, salvo il caso che queste ultime siano a completa disposizione del turista o condotte da lui stesso.

Sono altresì esclusi i frontalieri e comunque tutti coloro che, risiedendo in zone di territorio estero non distanti dai valichi di frontiera, hanno occasione di venire frequentemente in Italia per soggiorni di breve durata.

Art. 3.

L'E.N.I.T. e l'A.C.I. sono autorizzati a provvedere alla emissione ed alla vendita di appositi buoni, per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto, in tagli da 5, 10 e 20 litri.

Sono consentiti 2 tipi di « buoni »:

per benzina normale;

per supercarburante.

I buoni sono stampati su speciale carta filigranata con fondo di colore diverso, a seconda del tipo e del quantitativo di carburante; ciascuno di essi è contraddistinto da una « serie » e, ciascuna « serie », da un numero progressivo.

Art. 4.

Il prezzo di cessione dei buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare, è fissato periodicamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e dello spettacolo.

Art. 5.

I buoni hanno potere liberatorio per il ritiro da parte degli aventi diritto della benzina presso qualsiasi punto di vendita delle aziende petrolifere distributrici. Non sono cedibili, né possono essere usati per il rifornimento di un'autovettura o di una motocicletta diversa da quella indicata nella « carta carburante », di cui al successivo art. 6, in possesso del turista.

Non è consentito in alcun caso il rilascio dei duplicati dei buoni emessi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza le aziende distributrici di prodotti petroliferi alla erogazione della benzina agevolata ai sensi del presente decreto. Detta autorizzazione può essere sospesa o revocata, a giudizio insindacabile delle amministrazioni concedenti, qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del servizio.

Art. 6.

Gli uffici incaricati della vendita dei buoni, all'atto del rilascio, consegnano al turista una « carta carburante », dalla quale deve essere staccato preventivamente un apposito tagliando, costituente la « scheda di controllo ».

Per ottenere il rilascio della « carta carburante » e l'assegnazione dei buoni benzina, il turista deve esibire il passaporto o altro documento di riconoscimento valido a passare la frontiera nonché la licenza di circolazione del proprio veicolo; se è italiano residente all'estero deve altresì comprovare siffatta circostanza con idonei documenti.

Deve inoltre dichiarare su apposito modulo datato e firmato:

che non è in possesso di altra « carta carburante » o dei relativi buoni benzina validi per l'anno in corso;

che s'impegna a riconsegnare nel più breve tempo possibile all'ufficio emittente la « carta carburante » e i buoni benzina assegnatigli nel caso in cui sia impossibilitato a recarsi in Italia;

che s'impegna a non cedere i buoni benzina;

che è consapevole delle sanzioni penali (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da L. 100.000 a lire 1.000.000) comminate in Italia, ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura o tenta di procurare a sè o ad altri i buoni benzina.

Art. 7.

La « carta carburante » è contraddistinta da un numero progressivo e contiene i seguenti dati:

a) nome, cognome e domicilio all'estero del turista;

b) data del rilascio;

c) numero della targa del veicolo quando ne sia provvisto;

d) l'assegnazione dei buoni benzina effettuata con l'indicazione:

1) della data di emissione dei buoni, convalidata dal timbro dell'ufficio emittente;

2) del numero progressivo e della serie dei buoni consegnati;

3) del totale dei litri di benzina corrispondente ai buoni.

Nel retro della « carta carburante », oltre alle istruzioni per l'assegnazione e l'utilizzo dei buoni benzina, sarà fatta menzione degli obblighi e delle sanzioni indicate nel precedente art. 6.

Con provvedimento del Ministero delle finanze saranno stabilite le caratteristiche della « carta carburante ».

Art. 8.

I buoni non utilizzati sono ammessi al rimborso dopo effettuati i necessari riscontri; a tali fini detti buoni devono essere presentati ad uno degli uffici autorizzati dall'E.N.I.T. o dall'A.C.I.

Art. 9.

L'E.N.I.T. e l'A.C.I., sotto la vigilanza e l'assistenza dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo, provvedono a:

stampare e distribuire i buoni e le « carte carburante », un esemplare dei quali deve essere depositato presso i predetti Ministeri;

raccogliere ed ordinare le schede di controllo delle « carte carburante » rilasciate, nonché i buoni non utilizzati restituiti dai turisti per il rimborso;

raccogliere e controllare i buoni presentati per il pagamento delle aziende petrolifere distributrici, ai fini del rimborso delle somme da effettuare alle aziende stesse in relazione alle avvenute erogazioni; i buoni che risultassero irregolarmente utilizzati debbono essere esclusi dal rimborso;

rimettere al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, un elenco, in duplice copia, dal quale risulti il quantitativo complessivo di carburante che ciascuna azienda petrolifera ha periodicamente erogato, l'ammontare delle relative somme rimborsate, nonché il corrispondente numero complessivo dei buoni, regolarmente utilizzati, ammessi al rimborso.

Art. 10.

L'attività dell'E.N.I.T. e dell'A.C.I. di cui al precedente art. 9 si svolge sotto il controllo dei servizi del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, e della guardia di finanza. Tale controllo sarà diretto, in particolare, ad accertare la regolare utilizzazione dei buoni benzina presentati per il rimborso dalle aziende petrolifere distributrici, nonché la corrispondente congruità dei quantitativi di benzina agevolata erogata.

Art. 11.

Il Ministero delle finanze autorizza all'inizio di ogni anno le aziende petrolifere distributrici a ritirare anticipatamente, con pagamento della imposta di fabbricazione ridotta, il quantitativo di carburante che ciascuna di esse può presumibilmente erogare in un semestre. Tale quantitativo sarà valutato mediamente sulla base delle erogazioni effettuate nell'anno precedente, o, nel caso di prima concessione, sulla base delle erogazioni determinabili presuntivamente in relazione al numero dei punti di vendita.

Detta assegnazione annuale verrà periodicamente reintegrata dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, mediante autorizzazione ad estrarre con la prevista aliquota ridotta i quantitativi di benzina che risultano erogati ai turisti, sulla base di segnalazioni effettuate dall'E.N.I.T. e dall'A.C.I. nelle quali dovranno essere precisati gli estremi delle fatture emesse dalle singole società petrolifere erogatrici per ottenere il rimborso dei buoni ritirati.

Art. 12.

Le « carte carburante » ed i buoni benzina stampati in base alle norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1972 possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Sulle predette « carte carburante » gli uffici emittenti dovranno apportare le necessarie modifiche per adattarle alla disciplina stabilita con il presente decreto.

Le autorizzazioni già rilasciate in base alle disposizioni prima in vigore alle aziende distributrici di prodotti petroliferi per l'erogazione ai turisti della benzina agevolata sono valide anche ai fini del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto 24 luglio 1974, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1974, n. 346.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
RIPAMONTI

(7211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Capparella Giuseppe, notaio in Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° settembre 1974.

(7192)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile della Marsica SS. Filippo e Nicola di Avezzano, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900/6.II.38/5 in data 23 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile della Marsica SS. Filippo e Nicola di Avezzano (L'Aquila), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(7164)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

L'art. 4 del decreto ministeriale 19 agosto 1974, concernente « Nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 30 agosto 1974, è sostituito dal seguente:

Art. 4. — La pubblicazione dei fascicoli regionali può essere effettuata oltre che a stampa, anche mediante riproduzione fotostatica degli atti originali.

In tal caso la riproduzione deve essere fatta su carta comune (non preparata) con rapporto 1:1 o, eventualmente, con riduzione non inferiore al 70% dell'originale; i singoli volumi, le cui pagine sono numerate progressivamente, debbono essere legati in brossura all'americana (senza cucitura) con copertina in cartoncino.

(7240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Abetone (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.716.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3446/M)

Autorizzazione al comune di Rodigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Rodigo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3447/M)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.624.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3440/M)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.873.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3441/M)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.776.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3442/M)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.717.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3443/M)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.465.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3444/M)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.954.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3445/M)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.245.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3448/M)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.836.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3449/M)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.275.553, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3450/M)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.742.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3451/M)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.539.813, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3452/M)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.793.803, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3453/M)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.810.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3454/M)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Bolognola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.786.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3455/M)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Pietrarubbia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.122.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3456/M)

Autorizzazione al comune di Rodigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Rodigo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.828.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3457/M)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 236.451.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3458/M)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.035.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3459/M)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.564.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460/M)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.027.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461/M)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.150.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3462/M)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.051.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3463/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.209.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3464/M)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.314.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3465/M)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.725.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3466/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.399.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3467/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1974, il comune di Isola del Giglio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.797.408, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3468/M)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.416.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3469/M)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.977.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3470/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.480.076, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3471/M)

Autorizzazione al comune di Fabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Fabro (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.509.496, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3472/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.137.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3473/M)

Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Abetone (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.130.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3474/M)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.948.523, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3475/M)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.767.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3476/M)

Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.437.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3477/M)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Monte Cerignone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.279.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3478/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.048.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3479/M)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.102.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3480/M)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.818.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3481/M)

Autorizzazione al comune di Trissino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1974, il comune di Trissino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.942.859, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3482/M)

Autorizzazione al comune di Agugliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Agugliaro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.504.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3483/M)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.529.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3484/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.887.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3485/M)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.544.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3486/M)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.630.414, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3487/M)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.666.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3488/M)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1974, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.627.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3489/M)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1974, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.360.239, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3490/M)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1974, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.758.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3491/M)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1974, il comune di Fiordimonte (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.168.794, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3492/M)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1974, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.451.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3493/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1974, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.116.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3494/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 30 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	660,90	660,90	660,30	660,90	660 —	660,88	660,70	660,90	660,90	660,80
Dollaro canadese	669,90	669,70	669,50	669,90	669 —	669,68	669,70	669,90	669,70	669,70
Franco svizzero	219,65	219,65	219,55	219,65	220 —	219,60	219,40	219,65	219,65	219,60
Corona danese	107,75	107,75	108 —	107,75	108,10	107,70	107,60	107,75	107,75	107,75
Corona norvegese	118,78	118,78	118,80	118,78	118,15	118,75	118,75	118,78	118,78	118,75
Corona svedese	147,60	147,60	147,80	147,60	147,50	147,55	147,63	147,60	147,60	147,55
Fiorino olandese	243,50	243,50	243,73	243,50	243,80	243,45	243,50	243,50	243,50	243,50
Franco belga	16,7960	16,796	16,80	16,7960	14,80	16,80	16,765	16,7960	16,79	16,78
Franco francese	137,05	137,05	137,10	137,05	137,10	137,10	137,05	137,05	137,05	137,05
Lira sterlina	1532 —	1532 —	1534,20	1532 —	1529 —	1532 —	1531,80	1532 —	1532 —	1532 —
Marco germanico	248 —	248 —	248,10	248 —	248,50	248 —	247,79	248 —	248 —	248 —
Scellino austriaco	35,01	35,01	35,07	35,01	35,07	35,05	35 —	35,01	35,01	35 —
Escudo portoghese	25,6775	25,6775	25,65	25,6775	11,48	25,65	25,66	25,6775	25,67	25,67
Peseta spagnola	11,465	11,465	11,46	11,465	11,60	11,45	11,465	11,465	11,462	11,45
Yen giapponese	2,185	2,185	2,195	2,185	2,18	2,16	2,85	2,185	2,18	2,18

Media dei titoli del 30 agosto 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	87 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,575
» 5 % (Ricostruzione)	84,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,150
» 5 % (Città di Trieste)	84,150
» 5 % (Beni esteri)	83,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	87,400
» 6 % » » 1970-85	88 —
» 6 % » » 1971-86	88,850
» 6 % » » 1972-87	88,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,400
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,050
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1974

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	660,80	Franco francese	137,05
Dollaro canadese	669,70	Lira sterlina	1531,90
Franco svizzero	219,525	Marco germanico	247,895
Corona danese	107,675	Scellino austriaco	35,005
Corona norvegese	118,765	Escudo portoghese	25,669
Corona svedese	147,615	Peseta spagnola	11,465
Fiorino olandese	243,50	Yen giapponese	2,185
Franco belga	16,78		

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1974 al 4 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), dei regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 494/74, n. 704/74, n. 760/74, n. 774/74 e n. 786/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-3-1974 all'1-4-1974	Paesi terzi 2-4-1974	Paesi terzi 3-4-1974	Paesi terzi 4-4-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-3-1974 all'1-4-1974	SAMA... 2-4-1974	SAMA... 3-4-1974	SAMA... 4-4-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	356,00	356,00	356,00	676,40	zero	zero	zero	320,40
	11.01-915	II. altra	178,00	178,00	178,00	359,56	zero	zero	zero	181,56
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	178,00	178,00	178,00	541,12	zero	zero	zero	363,12
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	178,00	178,00	178,00	722,68	zero	zero	zero	544,68
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	356,00	1.317,20	1.958,00	1.958,00	zero	961,20	1.602,00	1.602,00
	11.02-070	III. di orzo	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4 1974	4 4 1974	dall'1-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4-1974	4-4-1974
11.02 (*segue*)		V di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	3 6,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	356,00	356,00	356,00	676,40	zero	zero	zero	320,40
	11.02-117	o. altri	178,00	178,00	178,00	359,56	zero	zero	zero	181,56
	11.02-130	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno . . .	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	178,00	178,00	178,00	541,12	zero	zero	zero	363,12
	11.02-193	IX. di sorgo	178,00	178,00	178,00	722,68	zero	zero	zero	544,68
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-250	bb. altra	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	178,00	178,00	178,00	747,60	zero	zero	zero	569,60
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-371	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	178,00	178,00	178,00	747,60	zero	zero	zero	569,60
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	178,00	888,58	1.362,06	1 362,06	zero	710,58	1.184,06	1.184,06
	11.02-403	c. di granturco	178,00	178,00	178,00	462,80	zero	zero	zero	284,80
	11.02-404	d. di sorgo	178,00	178,00	178,00	1 032,40	zero	zero	zero	854,40
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	178,00	1.032,40	1.602,00	1 602,00	zero	854,40	1.424,00	1.424,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-3-1974 all'1-4-1974	Paesi terzi 2-4-1974	Paesi terzi 3-4-1974	Paesi terzi 4-4-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-3-1974 all'1-4-1974	SAMA... 2-4-1974	SAMA... 3-4-1974	SAMA... 4-4-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-572	V. di granturco	178,00	178,00	178,00	462,80	zero	zero	zero	284,80
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	178,00	178,00	178,00	747,60	zero	zero	zero	569,60
	11.02-575	VIII. di sorgo	178,00	178,00	178,00	1.032,40	zero	zero	zero	854,40
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	178,00	722,68	1.085,80	1.085,80	zero	544,68	907,80	907,80
	11.02-640	III. di orzo	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-681	V. di granturco	178,00	178,00	178,00	359,56	zero	zero	zero	181,56
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	178,00	178,00	178,00	541,12	zero	zero	zero	363,12
	11.02-684	VIII. di sorgo	178,00	178,00	178,00	722,68	zero	zero	zero	544,68
	11.02-685	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	178,00	178,00	178,00	541,12	zero	zero	zero	363,12
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	356,00	356,00	356,00	996,80	zero	zero	zero	640,80
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	356,00	1.317,20	1.958,00	1.958,00	zero	961,20	1.602,00	1.602,00
	11.02-891	c. di granturco	356,00	356,00	356,00	676,40	zero	zero	zero	320,40
	11.02-892	d. di sorgo	356,00	356,00	356,00	1.317,20	zero	zero	zero	961,20
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4-1974	4-4-1974	dall'1-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4-1974	4-4-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	356,00	1.317,20	1 958,00	1 958 00	zero	961,20	1.602,00	1.602,00
	11.02-942	III. di orzo	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-944	V. di granturco	356,00	356,00	356,00	676,40	zero	zero	zero	320,40
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno . .	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	178,00	178,00	178,00	541,12	zero	zero	zero	363,12
	11.02-948	IX. di sorgo	178,00	178,00	178,00	722,68	zero	zero	zero	544,68
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati								
	11.02-950	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	356,00	356,00	356,00	489,86	zero	zero	zero	133,86
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1 210,40	1.210,40	1.210,40	1 210,40	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1 210,40	1.210,40	1 210,40	1.497,34	zero	zero	zero	158,78
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	640,80 (3)	640,80 (3)	640,80 (3)	640,80 (3)	zero	zero	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato . . .	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	640,80 (3)	640,80 (3)	640,80 (3)	640,80 (3)	zero	zero	zero	zero
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco . . .	1 210,40	1.210,40	1.210,40	1 210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1 815,60	1.815,60	1.815,60	1 815,60	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4-1974	4-4-1974	dall'1-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4-1974	4-4-1974
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4-1974	4-4-1974	dall'1-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4-1974	4-4-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 % in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	23.02-117	2. non nominati . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	23.02-135	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso	10 680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73)

(6589)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e le successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso a posti di agenti di cambio presso la borsa valori di Napoli venne bandito con decreto ministeriale 19 dicembre 1970 e che, da tale data, sono trascorsi oltre due anni;

Considerato che risultano attualmente vacanti undici posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli;

Uditi i pareri della camera di commercio e degli organi della borsa valori di Napoli, come prescritto dall'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 11 (undici) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Napoli.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Napoli, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Napoli;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Napoli della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3. Essi dovranno però essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare, il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendano fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1974
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 208

(7174)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno riservato agli operai comuni del ruolo dei servizi generali che rivestono la qualifica di « famiglio » per il passaggio alla categoria dei qualificati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, degli operai comuni e qualificati adibiti per un triennio a mansioni di categoria superiore, ed il conferimento mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, dei posti eventualmente non coperti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1974, registro n. 22 Difesa, foglio n. 275, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1974;

Accertato che nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali al 1° gennaio 1974 il numero dei posti disponibili da conferire in applicazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078/1970 ammonta a 1079 unità;

Accertato, altresì, che il numero dei posti da conferire ai sensi della prima parte del primo comma del menzionato art. 3, è di venti unità, e che in conseguenza i posti non coperti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali ammonta a 1059 unità;

Considerato che per urgenti ed inderogabili esigenze di servizio dell'Amministrazione della difesa si rende necessario inquadrare nella categoria dei qualificati del ruolo dei servizi generali centotrentaquattro operai comuni in possesso della qualifica di mestiere di « famiglio », utilizzando parte dei posti disponibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso interno a centotrentaquattro posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « famiglio » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare gli operai già di ruolo che alla data di pubblicazione del presente bando risultino inquadrati con la qualifica di « famiglio » nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa, e che, nell'ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai qualificati.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali e data di nomina e di passaggio in ruolo in tale categoria;

3) ente militare presso il quale prestano servizio;

4) concorso al quale chiedono di partecipare;

5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.
Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, sarà formata la graduatoria di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione al concorso.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 7.
Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà approvata con apposito decreto ministeriale, e sarà successivamente pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori del concorso

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo.

Art. 9.
Inquadramento dei vincitori

I vincitori del concorso, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa con decorrenza agli effetti giuridici da data non anteriore al 1° gennaio 1974 ed agli effetti economici dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni nella categoria degli operai qualificati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1974

p. *Il Ministro*: BRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1974
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 191

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° *Reparto* - 1ª *Divisione* - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 in data 4 settembre 1974.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali con la qualifica di mestiere di « . . . . . . » in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . . . . . . alle dipendenze di . . . . . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a centotrentaquatro posti di « famiglio » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .

Data . . . . . .

. . . .
Firma

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio con l'anzidetta qualifica).

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello

1) . . . . Cognome e nome . . . . Data di nascita

2) . . . . Qualifica di mestiere (rivestita) . . . . Categoria (rivestita)

3) . . . . Indirizzo . . . . cap

4) . . . . Comune . . . . Provincia

5) . . . . Sigla (della provincia)

(7173)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della nona sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, n. 2928, con il quale il prof. Guerrieri Vincenzo è stato nominato membro della nona sottocommissione giudicatrice del concorso predetto, in sostituzione del prof. Angiuli Emanuele;

Vista la lettera del 20 aprile 1974, con la quale il prof. Guerrieri ha rinunciato all'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Leotta Mario, titolare di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale «Michelangiolo» di Roma, è nominato membro della nona sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del prof. Guerrieri Vincenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 245

(7228)

REGIONE LIGURIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 972 del 12 giugno 1974, con il quale si e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui all'oggetto;

Considerato che il prof. Giovanni Pende ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Sulla proposta dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta in data 4 maggio 1973, n. 1731;

Decreta:

Il prof. Alessandro Polleri, aiuto di patologia medica R, dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui all'oggetto, in sostituzione del prof. Giovanni Pende, rinunciatario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 22 luglio 1974

Il presidente: DAGNINO

(6892)

REGIONE UMBRIA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in pari data, n. 826, con il quale è stato approvato il risultato del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Terni, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dell'unico concorrente che vi ha partecipato;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 luglio 1974, n. 2153, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il prof. Francesco Costabile è nominato ufficiale sanitario del comune di Terni.

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 11 marzo 1935, n. 281, il prof. Costabile dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune di Terni e della prefettura di Terni.

Perugia, addì 7 agosto 1974

Il presidente: CONTI

(6992)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Rettifica della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2620 del 21 giugno 1974 con cui sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche della provincia di Vicenza vacanti alla data del 10 luglio 1973;

Accertato che nel predetto decreto 2620, per errore materiale di trascrizione, il dott. Giovanni Rodighiero è stato indicato come vincitore della condotta medica di Agugliaro e il dott. Antonio Arpesella della condotta di Villaga;

Accertato altresì che in base alla graduatoria di merito di cui al decreto n. 2619 del 21 giugno 1974 e alle preferenze formulate nelle rispettive domande di partecipazione al concorso, la condotta di Villaga va assegnata al dott. Rodighiero mentre quella di Agugliaro al dott. Arpesella;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 2620 del 21 giugno 1974 il dott. Giovanni Rodighiero è dichiarato vincitore della condotta medica (unica) di Villaga e il dott. Antonio Arpesella è dichiarato vincitore della condotta medica (unica) di Agugliaro.

Le rimanenti dichiarazioni dei vincitori di cui al citato decreto n. 2620 restano invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 1° luglio 1974

Il medico provinciale: BONIFACI

(7084)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2620 del 21 giugno 1974, n. 2815 del 1° luglio 1974 e n. 3246 del 24 luglio 1974 con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Vicenza al 10 luglio 1973, tra cui quella di Villaga;

Visto il telegramma con cui il sindaco del predetto comune comunicava la rinuncia alla condotta medica da parte del dottor Giovanni Rodighiero, vincitore della stessa;

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine alla nomina del concorrente avente diritto al fine di evitare carenze nel campo dell'assistenza medico-chirurgica;

Accertato altresì che in base alla graduatoria di merito di cui al decreto n. 2619 del 21 giugno 1974 e alle preferenze formulate nelle rispettive domande di partecipazione al concorso, la condotta di Villaga va assegnata al dott. Cirino Urrata;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1256, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Cirino Urrata è dichiarato vincitore della condotta medica di Villaga (condotta unica).

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti, per la parte afferente la condotta medica di Villaga, i precedenti decreti in premessa ricordati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Vicenza, addì 6 agosto 1974

Il medico provinciale: BONIFACI

(7179)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3332 del 20 dicembre 1973, integrato con decreto n. 393 del 9 febbraio 1974 (col quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia);

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'assessorato regionale alla sanità, della prefettura di Foggia, dell'ordine provinciale dei medici di Foggia, nonchè delle amministrazioni comunali interessate;

Visti il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 28; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 8 marzo 1958 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Di Cillo dott. Giuseppe, funzionario della regione Puglia.

Componenti:

De Filippis dott. Giuseppe, medico provinciale;

Casilli dott. Gianfranco, direttore di sezione della prefettura di Foggia;

Imperati prof. Luigi, primario chirurgo presso gli ospedali riuniti di Foggia;

Petronelli prof. Antonio, primario medico presso l'ospedale di Cerignola;

Trecca dott. Pasquale, medico condotto di Foggia.

Segretario:

Albano dott. Antonio, funzionario della regione Puglia.

Le prove di esame si svolgeranno in Foggia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 12 agosto 1974

Il medico provinciale: CRUPI

(7101)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1974, n. **28**.

Integrazione finanziaria della legge regionale n. 47 del 19 novembre 1973 concernente la concessione di crediti di conduzione in agricoltura.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 22 maggio 1974*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, concernente la concessione di crediti di conduzione in agricoltura, è autorizzata, per l'anno 1974, ad integrazione degli interventi previsti dalla legge citata, la spesa aggiuntiva di lire 200 milioni, da destinare esclusivamente alla concessione di contributi sui crediti di conduzione a favore delle forme associative e delle cooperative di conduzione dei terreni, di trasformazione, di conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire 200 milioni, come sopra autorizzata, si provvede mediante parziale utilizzazione delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2722 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, è istituito il cap. 271106, cat. 10ª con la denominazione « Integrazione per l'anno 1974 degli interventi di cui alla legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, per concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore delle forme associative e delle cooperative di conduzione dei terreni, di trasformazione, di conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici », e con la dotazione di lire 200 milioni.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio 1974, potranno essere impegnate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 maggio 1974

BASSETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *aprile* 1974).

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1974, n. **29**.

Rifinanziamento della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 8, concernente attuazione di iniziative zootecniche.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una normativa organica della materia ed al fine di consentire la prosecuzione delle attività volte al miglioramento del bestiame della specie bovina e suina, attraverso la esecuzione dei controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici, nonchè delle iniziative intese al potenziamento degli allevamenti ed alla valorizzazione tecnico-economica del bestiame selezionato, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 1000 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo» iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1974.

Per l'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge, valgono le disposizioni di carattere generale e normativo recate dalla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 8.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª verrà iscritto il cap. 271201, cat. 10ª, con la denominazione «Contributi, sussidi e premi per migliorare, aumentare e tutelare la produzione zootecnica della specie bovina e suina» e con la dotazione di lire 1000 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 maggio 1974

BASSETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *aprile* 1974).

(6556)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1974, n. **30**.

Rifinanziamento delle leggi regionali 2 settembre 1972, n. 30 e 13 agosto 1973, n. 33, concernenti il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze stabilite dalla legge regionale 2 settembre 1972, n. 30, rifinanziata ed integrata con legge regionale 13 agosto 1973, n. 33, relativa ad interventi per il sostegno di iniziative riguardanti la cooperazione nel settore della difesa fitosanitaria, è autorizzata a carico del bilancio regionale 1974 la spesa di lire 120 milioni.

Le domande di concessione di contributo per il 1974, vanno presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire 120 milioni, come sopra autorizzata, si provvede con riduzione, per altrettanta somma, dello stanziamento iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e con l'assegnazione della dotazione di lire 120 milioni al cap. 172201 «Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni», già iscritto per memoria al titolo 1, sezione VII, rubrica 2ª dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 giugno 1974

BASSETTI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 16 *maggio* 1974).

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1974, n. **31**.

Programma regionale di sviluppo - Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, sulla proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17, concernente lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, è sostituito dal seguente:

«La commissione provinciale di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è integrata da sette rappresentanti dei produttori agricoli nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative».

Art. 2.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla citata legge regionale è autorizzato, a carico del bilancio regionale per lo esercizio 1974, l'impegno di spesa al limite di lire 250 milioni.

Art. 3.

Al finanziamento dell'onere di lire 250 milioni si provvede, per l'anno 1974, con riduzione per altrettanto importo dello stanziamento del cap. 281101 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con il corrispondente incremento da lire 700 milioni a lire 950 milioni dello stanziamento del cap. 271100, iscritto nel medesimo stato di previsione e la cui denominazione viene così modificata: «Contributi in annualità sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice: 3ª delle trenta annualità del primo limite di impegno di lire 250 milioni, 2ª delle trenta annualità del limite di impegno di lire **450 milioni e 1ª delle** trenta annualità del secondo limite di impegno di lire 250 milioni».

Le annualità conseguenti al nuovo limite di impegno come sopra autorizzato, verranno iscritte negli stati di previsione della spesa regionale a tutto l'esercizio 2003 ed al loro finanziamento si provvederà con quota parte del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa come sopra autorizzata per l'esercizio 1974, eventualmente non impegnata nell'esercizio di competenza, potrà essere utilizzata negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 giugno 1974

BASSETTI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 16 *maggio* 1974).

(6557)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1974, n. **32.**

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23: Costituzione delle comunità montane e formulazione degli statuti.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto con l'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, alla zona omogenea n. 11 ivi prevista sono costituite le zone omogenee 11 e 11-*bis* comprendenti rispettivamente i comuni di:

Zona 11

Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna.

Zona 11-*bis*

Albino (p.m.), Alzano Lombardo (p.m.), Aviatico, Casnigo, Colzate, Gandino, Gazzaniga, Leffe (p.m.), Peia (p.m.), Nembro (p.m.), Selvino, Vertova.

I comuni compresi in ciascuna delle suddette zone sono chiamati a costituire le relative comunità montane.

Art. 2.

Per la costituzione delle comunità dell'articolo precedente i termini di cui all'art. 15 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 giugno 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 16 *maggio* 1974).

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1974, n. **33.**

Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STRUTTURA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 1.

Disposizioni generali

La regione Lombardia esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti e compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle provincie, dei comuni, degli enti ospedalieri, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e degli altri enti locali.

Il controllo è esercitato dall'organo regionale costituito a norma del successivo art. 2.

Ai sensi dell'art. 130 della Costituzione tutte le funzioni di controllo, sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate, sono sostituite dai controlli dell'organo regionale, che li esercita nelle forme e nei modi indicati dalla presente legge.

Art. 2.

L'organo di controllo

L'organo di controllo, nella composizione prevista dalle leggi dello Stato, è costituito, ai sensi dell'art. 70 dello statuto, dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

Con altre leggi regionali potranno essere istituite, ai fini di un utile decentramento, sezioni circondariali.

Art. 3.

Atti sottoposti a controllo

Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti: delle provincie; dei consorzi a partecipazione provinciale; degli enti ospedalieri e degli altri enti locali a livello provinciale.

Le sezioni provinciali esercitano il controllo sugli atti dei comuni; dei consorzi di comuni e delle comunità montane; delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; degli altri enti locali a livello subprovinciale.

Quando degli enti consorziali o comprensoriali facciano parte comuni appartenenti a più provincie, la competenza spetta alla sezione provinciale nella cui circoscrizione ha sede la amministrazione dell'ente.

Non sono soggetti a controllo gli atti relativi all'esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e, in genere, tutte le deliberazioni prive di carattere dispositivo. Tali atti devono comunque essere trasmessi all'organo di controllo competente con elencazione evidenziata.

Art. 4.

Esercizio del controllo

Gli atti degli enti locali soggetti a controllo di legittimità divengono esecutivi se nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento l'organo di controllo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali — attraverso il quale si verifica la coincidenza del contenuto degli atti con gli interessi pubblici che essi sono rivolti a soddisfare — è limitato ai casi in cui è espressamente previsto; esso può essere esercitato esclusivamente nella forma di richiesta motivata di riesame e sostituisce ogni autorizzazione o approvazione.

Quando, a seguito della richiesta di riesame, l'ente confermi l'atto senza modificazioni o accolga integralmente o parzialmente i rilievi formulati dall'organo di controllo, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal massimo organo deliberativo, l'ulteriore esame da parte dell'organo di controllo è limitato al riscontro di eventuali vizi di legittimità propri dell'atto di riconferma.

Art. 5.

Controllo sostitutivo

I poteri di controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali sono esercitati dal comitato regionale e dalle sezioni provinciali, in conformità alle competenze fissate dall'art. 3 della presente legge, mediante invito a compiere, entro un congruo termine, atti obbligatori per legge.

Scaduto il termine fissato, l'organo di controllo, sentiti i rappresentanti dell'ente locale interessato, adotta i provvedimenti di legge.

Nel caso in cui l'organo di controllo debba procedere alla nomina di un commissario, questi sarà scelto fra gli impiegati della Regione di qualifica non inferiore alla VI.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 6.

Durata in carica

Ogni qualvolta viene rinnovato il consiglio regionale per scadenza della legislatura o per scioglimento anticipato, il comitato regionale e le sezioni provinciali vengono rinnovati entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio stesso.

Sino all'insediamento del nuovo organo di controllo, le relative funzioni sono esercitate da quello uscente.

La data di insediamento è determinata dal presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal provvedimento di nomina.

Art. 7.

Elezione del presidente e del vice presidente

Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il comitato regionale e le sezioni provinciali, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eleggono con distinte votazioni a scrutinio segreto i rispettivi presidenti e vicepresidenti da scegliersi tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, la seduta viene aggiornata a distanza di non più di cinque giorni e di non meno di tre per procedere ad una terza votazione.

Qualora dopo la terza votazione nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al secondo comma, risulta eletto il componente elettivo effettivo che nella quarta votazione abbia ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 8.

Supplenza del presidente

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, le funzioni presidenziali sono assunte dal terzo componente effettivo eletto dal consiglio regionale.

In caso di assenza o impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano di età.

Art. 9.

Attribuzioni del presidente

Il presidente rappresenta il collegio, formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, le presiede; sottoscrive i verbali delle sedute ed ogni decisione del collegio; provvede alla sostituzione dei componenti effettivi e supplenti; regola l'attività del collegio e cura l'esecuzione delle decisioni dal medesimo adottate.

Art. 10.

Sostituzione dei componenti

Qualora tra i componenti di un collegio si verifichino vacanze per decadenza, morte o dimissioni, il suo presidente ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale, che entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione promuove la sostituzione nei modi previsti dalla legge per la nomina, salvaguardando in ogni caso l'iniziale presenza della minoranza.

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza.

Il comitato o le sezioni ne prendono atto nella prima seduta successiva.

I componenti dell'organo di controllo che senza giustificato motivo non intervengano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è contestata dal presidente della giunta allo interessato, il quale deve presentare le proprie deduzioni entro dieci giorni dalla relativa comunicazione; trascorso tale termine il consiglio regionale dichiara con delibera la decadenza.

Comportano altresì decadenza le cause sopravvenute di incompatibilità all'appartenenza all'organo previste dalle leggi della Repubblica.

In tal caso, su invito del presidente del consiglio regionale, l'interessato deve optare tra la carica di membro dell'organo di controllo e quella che costituisce causa d'incompatibilità. Se l'opzione non è comunicata entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito, il consiglio regionale dichiara, con delibera, la decadenza della carica in seno all'organo di controllo.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal presidente della giunta al commissario del Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente dell'amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Qualora la cessazione della carica riguardi il presidente del collegio, le funzioni di cui al primo del presente articolo sono svolte dal componente che lo sostituisce a norma dell'art. 8 della presente legge.

Art. 11.

Convocazione delle adunanze

Il comitato e le sezioni decidono sul calendario dei lavori.

Le riunioni dei collegi hanno luogo almeno due volte la settimana, in giorni e ora prestabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione.

Alle adunanze debbono essere convocati anche i componenti supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvi i casi in cui vengono a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i criteri all'uopo determinati dal collegio.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso a mezzo lettera al domicilio dei componenti effettivi e supplenti almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

In caso di necessità è facoltà del presidente convocare il collegio in seduta straordinaria dandone avviso, anche telegrafico, a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della adunanza.

Art. 12.

Adunanze e deliberazioni

Per la validità delle adunanze si richiede la presenza di almeno quattro componenti aventi diritto al voto.

Le decisioni sono adottate, con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

Le decisioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

La relazione, la discussione e la decisione sulle questioni sottoposte al collegio hanno luogo senza la presenza di estranei alla seduta.

Art. 13.

Verbale di adunanza

Il verbale di adunanza, che deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sintetico delle questioni trattate e delle decisioni adottate, è redatto dal segretario del collegio.

Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della decisione.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è approvato dal collegio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 14.

Relazione annuale

Per consentire al consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attività di controllo, i presidenti del comitato e delle sezioni, sentiti i rispettivi collegi, trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio e alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

Nella relazione, tra l'altro, devono essere specificatamente indicati:

a) il numero delle sedute del collegio;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;

c) il numero degli atti non sottoposti a controllo e l'indicazione delle ragioni del mancato controllo;

d) il numero degli atti annullati, l'elenco degli enti deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;

e) il numero degli atti sottoposti al controllo di merito;

f) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame e l'indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;

g) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

h) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;

i) una valutazione sull'adeguatezza della sede, sulle attrezzature tecniche, sulla dotazione di personale e sulle eventuali ore straordinarie effettuate.

Le osservazioni della giunta regionale in merito alla relazione devono essere trasmesse direttamente al consiglio.

Art. 15.

Certificazioni

Spetta al segretario del collegio il rilascio, nei casi previsti dalla legge, degli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo.

Art. 16.

Coordinamento

Al fine di favorire il coordinamento dell'attività e delle procedure del comitato e delle sezioni, la competente commissione consiliare, d'intesa con l'assessore agli enti locali, promuove e convoca, di norma una volta all'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti dell'organo di controllo.

La commissione consiliare competente, d'intesa con l'assessore regionale agli enti locali, può promuovere conferenze con gli enti locali e l'organo di controllo per l'esame di questioni riguardanti l'attività di controllo.

Art. 17.

Uffici

L'attività istruttoria preliminare al controllo è svolta, secondo i criteri determinati dal comitato o dalle sezioni e le direttive di attuazione del presidente, dal personale addetto il quale è tenuto a fornire ai relatori i dati e le informazioni di cui l'ufficio disponga, o che siano utilizzabili quali elementi di valutazione dell'atto da controllare.

Alla struttura degli uffici, al loro organico e alla definizione delle mansioni si provvederà con la legge sull'ordinamento degli uffici.

Il personale è inquadrato nel ruolo organico della giunta ed è posto alle dipendenze funzionali del collegio e del suo presidente per la trattazione degli affari pertinenti l'esercizio dell'attività di controllo.

Agli uffici del comitato o di ogni sezione è preposto un segretario scelto tra gli impiegati della Regione di qualifica non inferiore alla VII e designato con decreto del presidente della giunta, sentito il parere dell'assessore competente e del collegio.

Il segretario è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi, nonchè dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal presidente.

Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro impiegato addetto al comitato, designato dal presidente della giunta regionale.

Titolo III

PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18.

Invio degli atti

Gli atti soggetti a controllo devono essere rimessi, in duplice esemplare autenticato, agli uffici del comitato o sezione competente, che ne rilasciano immediata ricevuta.

Art. 19.

Procedimento preliminare

L'istruttoria sugli atti sottoposti a controllo è compiuta dagli uffici addetti al comitato regionale e alle sezioni provinciali; a conclusione di essa il funzionario incaricato redige un sintetico rapporto preliminare sul provvedimento.

Il relatore riferisce al collegio sulla base delle risultanze istruttorie.

Qualora nel rapporto preliminare e nella relazione siano prospettati rilievi di legittimità o di merito, se ne dovrà fare annotazione su apposito modulo da conservare negli atti del procedimento.

Art. 20.

Regolazione degli atti

Quando l'atto inviato per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il presidente del collegio, su proposta del relatore o dell'ufficio di cui all'art. 17 della presente legge, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

L'ufficio può chiedere direttamente all'ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò sia utile ai fini della rapidità del procedimento.

Art. 21.

Provvedimenti dell'organo di controllo

I provvedimenti che l'organo di controllo adotta nell'esercizio delle sue funzioni sono:

a) l'annullamento per vizi di legittimità;

b) la richiesta di riesame per rilievi di merito;

c) la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

Ogni provvedimento deve essere congruamente motivato.

Qualora nessuno dei provvedimenti suindicati venga adottato, si dà atto a verbale che l'atto è stato sottoposto a controllo senza rilievi.

Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetti a controllo.

I provvedimenti finali dell'organo di controllo sono definitivi.

Art. 22.

Richiesta di chiarimenti

Quando il collegio, a norma del precedente art. 21, primo comma, lettera c), chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante, il termine per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 4 della presente legge rimane interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione degli elementi da parte dell'organo di controllo.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio non può essere ulteriormente rinnovata.

Art. 23.

Pareri tecnici

L'organo di controllo non può, in funzione dei provvedimenti di sua competenza, chiedere pareri tecnici di organi od uffici centrali o periferici dello Stato o dell'amministrazione regionale.

Resta impregiudicata la necessità per gli enti deliberanti di richiedere tali pareri, pena l'inattuabilità del provvedimento, quando le leggi lo prevedano in modo esplicito e tassativo.

Art. 24.

Udienze

I rappresentanti dell'ente che ha emanato l'atto debbono essere sentiti dagli organi di controllo quando ne facciano richiesta al collegio; analogamente debbono essere sentiti, a loro richiesta, anche i rappresentanti della minoranza nei rispettivi organi di amministrazione.

I rappresentanti dell'ente possono altresì essere invitati alle adunanze del collegio per fornire chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo.

In ogni caso si deve far menzione di dette audizioni nel verbale di adunanza.

Art. 25.

Invio dei provvedimenti dell'organo di controllo

I provvedimenti dell'organo di controllo debbono essere spediti all'ente interessato, anche a mezzo di telegramma o fonogramma che contengano il testo integrale del dispositivo di

annullamento o di rinvio per riesame, nei termini stabiliti dagli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; qualora tali termini non vengano osservati, i provvedimenti dell'organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti al controllo acquistano definitiva esecutorietà.

Se il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato al giorno seguente non festivo.

Art. 26.

Pubblicazione dei provvedimenti di rinvio e di annullamento

I provvedimenti di richiesta di riesame e di annullamento sono pubblicati in appositi supplementi del bollettino ufficiale della Regione.

Chiunque abbia interesse può chiedere, a proprie spese, copia dei verbali e degli atti del comitato o delle sezioni alla relativa segreteria con esclusione degli atti istruttori di carattere interno.

Art. 27.

Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto atti dell'organo di controllo spetta al presidente della giunta regionale.

L'eventuale costituzione nel giudizio è deliberata dalla giunta, previo parere dell'organo autore dell'atto e sentita la commissione consiliare competente. In ogni caso il presidente dell'organo di controllo trasmette al presidente della giunta e alla competente commissione consiliare gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Scioglimento dell'organo di controllo

Il comitato regionale e le sezioni provinciali sono sciolti in caso di contestuali dimissioni dei componenti o per altra accertata causa ne renda impossibile il funzionamento.

Possono altresì essere sciolti quando nell'esercizio delle loro funzioni venga accertata l'adozione reiterata di provvedimenti che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta, su conforme parere del consiglio regionale che decide, sentito il presidente del collegio interessato, con l'intervento di due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

Nelle more della ricostituzione dell'organo, le relative funzioni di controllo vengono svolte dal comitato regionale se lo scioglimento riguarda una delle sezioni decentrate; se lo scioglimento riguarda il comitato regionale, le relative funzioni saranno esercitate, per gli enti a carattere regionale, dalla sezione avente sede nel capoluogo della Regione e, per gli enti a carattere provinciale, dalla sezione provinciale nel cui ambito l'ente stesso ha sede legale.

Art. 29.

Diritti dei consiglieri

I consiglieri regionali hanno, nei confronti del comitato e delle sezioni decentrate, i diritti previsti dal secondo comma dell'art. 8 dello statuto regionale.

Art. 30.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il regolamento provvisorio per il funzionamento del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo approvato dal consiglio regionale con atto deliberativo n. 1062 del 23 settembre 1971.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 giugno 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 16 *maggio* 1974).

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1974, n. **34.**

Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido e micronidi e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ASILI-NIDO E MICRONIDI

Art. 1.

I fondi speciali di cui all'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39, sono destinati alla concessione dei seguenti contributi ai comuni ed ai consorzi di comuni:

a) contributi in conto capitale per lavori di riattamento di edifici di proprietà dei comuni e dei consorzi di comuni destinati ad asili-nido o a micronidi;

b) contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido e micronidi;

c) contributi per la gestione di asili-nido e micronidi;

d) contributi sui mutui contratti per la costruzione, lo acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido e micronidi.

Art. 2.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa per gli asili-nido e nella misura dell'ottanta per cento per i micronidi.

In ogni caso detti contributi non possono superare l'importo complessivo di lire venti milioni per ogni asilo-nido o micronido.

Art. 3.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono concessi nella misura massima di lire quaranta milioni per ogni asilo-nido e nella misura dell'ottanta per cento della spesa per ogni micronido, fino ad un massimo di lire trenta milioni.

Tali contributi sono concessi ai comuni ed ai consorzi di comuni che non abbiano potuto beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 4.

I contributi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 sono concessi nella misura del sessanta per cento dell'onere annuo di gestione, fino ad un massimo di lire venti milioni per ogni asilo-nido o micronido.

I contributi per le spese di gestione di asili-nido o micronidi la cui attività inizi ad esercizio finanziario inoltrato e comporti un onere, rapportato ad anno, superiore a lire venti milioni sono concessi nella misura di un dodicesimo di venti milioni per ogni mese di funzionamento.

Qualora l'onere annuo non superi i venti milioni, i contributi sono concessi nella misura di un dodicesimo di tale onere, per ogni mese di funzionamento.

Tali contributi sono concessi ai comuni o consorzi di comuni che non abbiano potuto beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 5.

I contributi di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 sono concessi in annualità costanti, nella misura del cinque per cento fino ad un massimo di lire cento milioni e per un periodo non superiore ai venti anni.

Nel quadro della politica programmatoria della Regione tali contributi sono concessi a comuni o consorzi di comuni in particolari condizioni e sono cumulabili con i contributi in conto capitale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1.

Art. 6.

Nel quadro della politica programmatoria della Regione ai comuni e consorzi di comuni in particolari condizioni possono essere concessi contributi speciali regionali, ad integrazione di

quelli assegnati in base all'art. 1 della presente legge o allo art. 1 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, nella misura massima di lire venti milioni per spese di costruzione di asili-nido e di lire dieci milioni per spese di gestione di asili-nido o di micronidi.

Art. 7.

I mutui contratti dai comuni e dai consorzi di comuni per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido o micronidi, qualora gli enti stessi non siano in grado di fornire le garanzie richieste dagli istituti mutuanti, possono essere garantiti con fidejussione regionale.

L'ammontare complessivo di tali fidejussioni non può superare l'importo capitale massimo di lire cinquecento milioni, oltre interessi e spese.

Art. 8.

Le richieste di contributi devono essere presentate entro i termini, nelle forme e con le modalità indicate dagli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.

Alle richieste di contributo per l'acquisto di stabili, oltre alla documentazione di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della citata legge, deve essere allegata altresì la planimetria dello immobile e la perizia riguardante il prezzo di acquisto, con la indicazione degli eventuali mezzi finanziari per la parte eccedente il contributo richiesto.

Alle richieste di contributo in annualità previste dall'art. 1, lettera *d*), devono altresì essere allegati copia della deliberazione con la quale sia stato deciso il ricorso ad operazioni di mutuo ed il piano di ammortamento del mutuo deliberato.

Art. 9.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi ed erogati secondo le modalità previste dalla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.

Art. 10.

La spesa per l'anno 1973 per la concessione dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nel limite di lire 2.225.820.200 corrispondente all'entità dell'assegnazione disposta dallo Stato a favore della Regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge, è finanziata con lo stanziamento del cap. 2120 « Contributi a comuni e consorzi di comuni per la costruzione e gestione di asili-nido » (stralcio per l'anno '73 del piano quinquennale 1972-76 di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044), allocato nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973.

Agli oneri eventualmente derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria regionale per l'ammontare dei mutui di cui all'art. 7 della presente legge si provvede con lo stanziamento, negli stati di previsione della spesa regionale per gli anni dal 1974 al 1992, della somma annuale di lire venti milioni.

La dotazione del fondo integrativo regionale, previsto dall'art. 28 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39, è stabilita per l'anno 1973 in L. 2.404.179.800.

L'onere per il rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali, previsto all'art. 28, primo comma, della citata legge 22 dicembre 1972, n. 39, è determinato per l'esercizio 1974 in lire venti milioni.

Al finanziamento delle spese di cui al secondo e terzo comma del presente articolo determinate in complessive lire 2.424.179.800 si provvede, per L. 1.524.179.800 mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1722 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 e per lire novecento milioni mediante parziale utilizzo del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2722 del medesimo bilancio di previsione.

Al finanziamento della spesa di cui al quarto comma del presente articolo si provvede mediante riduzione per lire venti milioni dello stanziamento del cap. 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974 sono iscritti i seguenti stanziamenti:

1) al titolo I, sezione V, rubrica 3ª:

il cap. 153502 - categoria III, « Rimborso alle amministrazioni provinciali degli oneri sostenuti per gli adempimenti svolti in materia di asili-nido (art. 28 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39) », con la dotazione di lire venti milioni;

2) al titolo II, sezione V, rubrica 2ª:

il cap. 252101 - categoria X, « Fondo integrativo regionale per l'anno 1973 per contributi in capitale a comuni e consorzi di comuni per la costruzione e gestione di asili-nido e micronidi (legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39) » con la dotazione di L. 2.329.179.800;

il cap. 252102 - categoria X, « Fondo integrativo regionale per l'anno 1973 per contributi in annualità a comuni e consorzzi di comuni per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido e micronidi - 1° delle venti annualità del limite di impegno di lire 75 milioni », con la dotazione di lire 75 milioni;

il cap. 252103 - categiria XIII, « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per mutui contratti da comuni e consorzi di comuni per la costruzione, lo acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili nido e micronidi (1° delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1973) », con la dotazione di lire venti milioni.

Le quote annuali di spesa conseguenti agli impegni iscritti ai capitoli 252102 e 252103 verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali per gli anni 1975 e successivi ai capitoli corrispondenti a quelli come sopra istituiti per l'anno 1974, provvedendosi alla copertura con pari ammontare del maggior gettito spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 12.

In dipendenza della minore assegnazione da parte dello Stato quale contributo per l'anno 1972 del piano quinquennale previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, il contributo integrativo regionale già determinato per lo stesso anno in lire 1742 milioni, viene elevato a L. 2.204.500.000.

Al finanziamento del maggior onere di L. 462.500.000 si provvede mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità dello stanziamento del cap. 170/D « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1972 e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974, al titolo II, sezione V, rubrica II:

del cap. 252104 - categoria X, con la denominazione « Fondo integrativo regionale per contributi a comuni e consorzi di comuni per la costruzione e gestione di asili-nido e micronidi (legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39) - integrazione per il completamento del piano regionale 1972 », e con la dotazione di L. 462.500.000.

Titolo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1972, N. 39

Art. 13.

L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 è sostituito dal seguente:

« Nell'eventualità che, in relazione a quanto disposto al punto *b*) del precedente art. 3, l'area individuata non sia destinata ad uso pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, l'indicazione dell'area stessa disposta dal comune con delibera consiliare costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico vigente purchè l'asilo-nido non interessi insediamenti per i quali risultino previsti ed osservati i rapporti massimi e le dotazioni di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed al decreto ministeriale 2 aprile 1968.

La delibera di variante anzidetta viene approvata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore alla urbanistica, se delegato ».

Art. 14.

I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 sono sostituiti dai seguenti:

« La concessione del contributo di costruzione o di riattamento è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato.

Il decreto approva il progetto esecutivo delle opere, fissa il termine entro il quale deve essere indetta la gara di appalto e dispone che l'erogazione del contributo avvenga all'atto della presentazione di copia del contratto di appalto, perfezionato agli effetti fiscali.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

L'esproprio dei beni immobili è effettuato secondo le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

Art. 15.

I commi primo e secondo dell'art. 29 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 vengono sostituiti dai seguenti:

« Per il personale già in servizio presso asili-nido e addetto all'assistenza per i minori, la Regione, entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce corsi diurni e serali di qualificazione e aggiornamento professionali.

A tali corsi possono partecipare coloro che, pur non essendo provvisti dei titoli di cui all'art. 23 della presente legge, si trovino nelle seguenti condizioni:

1) prestino servizio, alla data dell'avviso di istituzione dei corsi, presso asili-nido da almeno due anni svolgendo mansioni di assistenza diretta ai minori;

2) abbiano età inferiore ai 50 anni alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 giugno 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 16 *maggio* 1974).

(6558)

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1974, n. 35.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 30 giugno 1974, n. 34, concernente: Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido e micronidi e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 11 della legge regionale 30 giugno 1974, n. 34, concernente « Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido e micronidi e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 », è sostituito dal seguente:

« Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974 sono iscritti i seguenti stanziamenti:

1) al titolo I, sezione V, rubrica 3ª:

il cap. 153502 - categoria III, « Rimborso alle Amministrazioni provinciali degli oneri sostenuti per gli adempimenti svolti in materia di asili-nido (art. 28 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39) », con la dotazione di lire 20 milioni;

2) al titolo II, sezione V, rubrica 2ª:

al cap. 252101 - categoria X, « Fondo integrativo regionale per l'anno 1973 per contributi in capitale a comuni e consorzi di comuni per la costruzione e gestione di asili-nido e micronidi (legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39) », con la dotazione di L. 2.352.461.800;

il cap. 252102 - categoria X, « Fondo integrativo regionale per l'anno 1973 per contributi in annualità a comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido e micronidi - 1° delle venti annualità del limite di impegno di L. 51.718.000, con la dotazione di L. 51.718.000;

il cap. 252103 - categoria XIII, « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per mutui contratti da comuni e consorzi di comuni per la costruzione, lo acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili-nido e micronidi (1° delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1973) », con la dotazione di lire 20 milioni.

Le quote annuali di spesa conseguenti agli impegni iscritti ai capitoli 252102 e 252103 verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali per gli anni 1975 e successivi ai capitoli corrispondenti a quelli come sopra istituiti per l'anno 1974, provvedendosi alla copertura con pari ammontare del maggior gettito spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 luglio 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 6 *giugno* 1974).

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1974, n. 36.

Contributi in conto capitale per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti - Rifinanziamento della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975, la spesa di lire 1200 milioni.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa come sopra autorizzata si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione per lire 1200 milioni dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con la correlativa assegnazione della dotazione di lire 1200 milioni al cap. 232100 « Contributi in capitale agli enti locali per opere edilizie, acquisti di beni ed attrezzature e per miglioramenti nel campo delle biblioteche », già iscritto per memoria nello stesso stato di previsione.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, verrà iscritto un capitolo corrispondente a quello come sopra istituito per l'anno 1974.

Le spese autorizzate dal precedente art. 1 e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 luglio 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 6 *giugno* 1974).

(6559)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100742300)